

Cernita di sentenze e decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo

4° trimestre 2019

I. Sentenze e decisioni contro la Svizzera

Sentenza [A.A. contro la Svizzera](#) del 5 novembre 2019 (n. 32218/17)

Divieto di tortura (art. 3 CEDU); allontanamento di un rifugiato afgano convertito al cristianesimo.

La causa riguarda il rimpatrio disposto dalla Svizzera nei confronti di un cittadino afgano di etnia hazara convertitosi dall'islam al cristianesimo. Appellandosi all'articolo 3 CEDU, il ricorrente ha sostenuto dinanzi alla Corte che potrebbe essere sottoposto a maltrattamenti se venisse ricondotto in Afghanistan.

La Corte ha rilevato che, secondo numerosi documenti internazionali sulla situazione in Afghanistan, gli afgani convertiti al cristianesimo o sospettati di esserlo corrono il rischio di essere perseguitati da diversi gruppi. Tali persecuzioni possono essere commesse anche dallo Stato e condurre alla pena di morte. La Corte ha sottolineato che il Tribunale amministrativo federale ha ammesso l'autenticità della conversione in Svizzera del ricorrente, ma non ha valutato in modo sufficientemente approfondito i rischi personali che l'interessato potrebbe correre in caso di rimpatrio. I giudici di Strasburgo hanno constatato in particolare che il fascicolo non conteneva alcun elemento secondo cui il ricorrente sarebbe stato interrogato su come vivesse la sua fede cristiana dopo il suo battesimo in Svizzera e su come potrebbe continuare a viverla in Afghanistan, in particolare a Kabul, dove non ha mai vissuto e dove dubita di potersi ricostruire una vita. Violazione dell'articolo 3 CEDU (unanimità).

Sentenza [I.L. contro la Svizzera](#) del 3 dicembre 2019 (n. 72939/16)

Diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 5 par. 1 CEDU); mantenimento in detenzione per motivi di sicurezza durante la procedura di adozione di una nuova decisione al termine di una misura terapeutica stazionaria.

Il ricorrente riteneva di essere stato oggetto di una detenzione per motivi di sicurezza in condizioni non previste dal diritto svizzero. La misura è stata ordinata in base alle disposizioni del Codice di procedura penale relative alla carcerazione preventiva. Tali disposizioni sono state applicate per analogia in attesa che il tribunale decidesse sulla richiesta di prolungare la misura terapeutica stazionaria disposta nei confronti del ricorrente cinque anni prima e ormai giunta al termine della durata massima.

La Corte ha osservato che la decisione di disporre la carcerazione per motivi di sicurezza non sarebbe stata necessaria se la sentenza che prolungava la misura stazionaria fosse stata emanata per tempo. Secondo i giudici di Strasburgo, è incontestato che nel diritto penale svizzero questo tipo di carcerazione non poggia su alcuna base legale esplicita e che a tale riguardo non vi è neppure una giurisprudenza costante interna. La Corte ha inoltre considerato che, vista la gravità dell'ingerenza nella libertà personale del ricorrente e la necessità di un'interpretazione rigorosa dei requisiti relativi a una carcerazione regolare, l'applicazione per analogia o rinviando a una disposizione materiale non è ammissibile. Ha concluso che la legislazione federale non soddisfa il criterio di una «legge» ai fini dell'articolo 5 paragrafo 1 CEDU e che la carcerazione inflitta al ricorrente per motivi di

sicurezza durante la procedura di adozione di una nuova decisione non era conforme a questa disposizione. Violazione dell'articolo 5 paragrafo 1 (unanimità).
Il 24 febbraio 2020 Consiglio federale ha depositato un'istanza di rinvio alla Grande Camera.

Decisione [Maddalozzo contro la Svizzera](#) del 3 dicembre 2019 (n. 19338/18)

Divieto di trattamenti inumani e degradanti (art. 3 CEDU); diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 5 CEDU); mantenimento dell'internamento per rischi elevati di recidiva e per comportamenti pericolosi.

La causa riguarda la decisione di mantenere in internamento un uomo già condannato a cinque anni di reclusione.
Appellandosi all'articolo 5 paragrafo 1 CEDU, il ricorrente sostiene che non vi sia un nesso di causalità sufficiente tra la sua condanna iniziale e la decisione di mantenere l'internamento. Inoltre afferma che sottoporsi alla misura in un penitenziario non sarebbe appropriato. Invocando l'articolo 3 CEDU, denuncia di essere sottoposto a una pena privativa della libertà senza prospettive di liberazione e di non ricevere assistenza psicoterapeutica.
Da un lato la Corte ha ritenuto che al ricorrente è stato offerto un supporto medico coerente e adeguato alla sua situazione e che le strutture in cui si è svolta la sua detenzione sono attrezzate per accogliere rei affetti da turbe psichiche. Dall'altro, ha constatato che la possibilità di liberazione è stata esaminata a intervalli regolari, d'ufficio o su richiesta. L'internamento in oggetto non è pertanto ineluttabile. I giudici di Strasburgo hanno concluso che la decisione di mantenere l'internamento del ricorrente si è fondata su una valutazione ragionevole e regolare della pericolosità di quest'ultimo. Irricevibile (unanimità).

Decisione [Porchet contro la Svizzera](#) dell'8 ottobre 2019 (n. 36391/16)

Diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 5 par. 5 CEDU); riduzione della pena come equo risarcimento.

La causa riguarda la carcerazione preventiva del ricorrente in un locale destinato a custodie non superiori alle 48 ore e la sua richiesta di un risarcimento in denaro. Il signor Porchet ha ottenuto una riduzione della pena di otto giorni a titolo di riparazione per i 16 giorni di carcerazione preventiva in locali inadatti. Secondo il Tribunale federale, la concessione di una riparazione sotto forma di riduzione della durata della pena al posto del versamento di una prestazione in denaro è conforme al diritto svizzero.
Appellandosi all'articolo 5 paragrafo 5 CEDU, il ricorrente ha affermato dinnanzi alla Corte che questa disposizione crea un diritto opponibile e diretto a un risarcimento finanziario. Ha altresì criticato i giudici svizzeri per non avergli concesso una riparazione di questo tipo aggiungendo che la legislazione nazionale prevede un diritto a un risarcimento finanziario. La Corte ha concluso che la riduzione della durata della pena è una forma di riparazione conforme all'articolo 5 paragrafo 5 CEDU e che quindi il ricorrente non può più ritenersi vittima di una violazione di questa disposizione. Ricorso irricevibile (unanimità).

Decisione [Kryezi contro la Svizzera](#) dell'8 ottobre 2019 (n. 73694/14)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); rimpatrio di un cittadino kosovaro affetto da una grave cardiopatia vascolare.

La causa riguarda la revoca del permesso di domicilio del ricorrente condannato per diversi reati. Dopo aver interposto ricorso alla Corte, il signor Kryezi ha depositato una domanda di riesame presso le autorità nazionali adducendo l'aggravamento del suo stato di salute. Il Tribunale federale ha concluso che vi è stato un cambiamento significativo delle circostanze

sia in merito alle condizioni di salute del ricorrente sia al trattamento seguito e ha rinviato la causa all'Ufficio cantonale della migrazione affinché conduca una nuova istruttoria. Alla luce di questi elementi, la Svizzera ha chiesto lo stralcio del ricorso.

La Corte ha rilevato che durante questa procedura il ricorrente non sarà rimpatriato, che la nuova decisione dell'Ufficio cantonale della migrazione potrà essere impugnata e che, se le autorità nazionali dovessero confermare il rimpatrio, il ricorrente potrebbe presentare in tempo utile una nuova domanda di misura provvisoria nell'ambito della quale la Corte potrebbe riesaminare le sue doglianze. Cancellazione dal ruolo.

Decisione [Diala contro la Svizzera](#) del 10 dicembre 2019 (n. 35201/18)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); espulsione del ricorrente verso la Nigeria.

I ricorrenti sono un cittadino nigeriano (di seguito: il primo ricorrente) nonché sua moglie e i loro tre figli, cittadini svizzeri. La causa riguarda l'espulsione verso la Nigeria del primo ricorrente disposta principalmente in seguito alla sua condanna per partecipazione a un traffico di stupefacenti.

Appellandosi all'articolo 8 CEDU, i ricorrenti hanno sostenuto che il rimpatrio del primo ricorrente violerebbe il rispetto della loro vita privata e familiare.

Per quanto riguarda la moglie e i figli del primo ricorrente, la Corte ha constatato che non sono autorizzati a sostenere, a nome di quest'ultimo, una doglianza per violazione dell'articolo 8 CEDU. Per quanto riguarda il primo ricorrente, la Corte ha ritenuto che le autorità nazionali hanno ponderato in modo sufficiente tutti gli interessi in gioco allo scopo di accertare se le misure in oggetto fossero necessarie in una società democratica. Ha in particolare ritenuto che, pur tenendo conto che il primo ricorrente non ha più commesso reati dalla sua condanna nel 2016 e ha tenuto una condotta esemplare, egli è stato condannato per gravi reati legati al traffico di ingenti quantitativi di droga; è entrato per la prima volta in Svizzera sotto falsa identità e vi ha soggiornato senza permesso di soggiorno fino al suo rimpatrio in Benin; durante il suo breve soggiorno in Svizzera è stato condannato a più riprese per reati minori contro la legge sugli stupefacenti; al suo rientro in Svizzera, meno di un anno più tardi, le autorità lo avevano esplicitamente avvertito delle conseguenze per il suo status giuridico di eventuali altri reati. I giudici di Strasburgo hanno anche ricordato che la moglie del primo ricorrente conosceva i rischi che correva quest'ultimo in caso di nuove pendenze con la giustizia e in particolare che egli rischiava l'espulsione. Inoltre, dopo aver riconosciuto l'interesse evidente dei figli a poter crescere vicino a entrambi i genitori, le autorità nazionali hanno giustamente relativizzato la situazione dell'interessato sottolineando che la sua condotta criminale andava contro il loro interesse superiore. Irricevibile a causa di palese infondatezza (unanimità).

Decisione [Società svizzera di radiotelevisione e altri contro la Svizzera](#) del 12 novembre 2019 (n. 68995/13)

Libertà di espressione (art. 10 CEDU); constatazione secondo cui una trasmissione sul botulino avrebbe dovuto parlare degli esperimenti condotti sugli animali.

La causa riguarda l'esito di un reclamo nei confronti di una trasmissione televisiva sul botulino. L'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva e il Tribunale federale hanno constatato che la trasmissione non aveva affrontato il tema degli esperimenti sugli animali necessari alla produzione di questa tossina disattendendo così il suo dovere, in qualità di servizio pubblico, di presentare i fatti in modo fedele. Appellandosi all'articolo 10 CEDU, la Società svizzera di radiotelevisione (SSR) e tre membri della redazione della trasmissione in oggetto (i ricorrenti) criticano l'effetto deterrente esercitato dalla sentenza del Tribunale federale.

La Corte ha dichiarato irricevibile il ricorso dei tre membri della redazione della trasmissione per mancato esaurimento dei rimedi giuridici interni. Per quanto riguarda il ricorso della SSR, i giudici di Strasburgo hanno constatato che la ricorrente non ha dimostrato che il presunto effetto deterrente si sia concretamente verificato. Inoltre hanno rilevato che il procedimento non ha comportato alcuna conseguenza materiale o giuridica per la SSR. Hanno altresì constatato che quest'ultima ha continuato a omettere di citare, in altre trasmissioni sul botulino, gli esperimenti sugli animali senza che questo abbia avuto conseguenze giuridiche. Del resto sarebbe stato sufficiente segnalare sul sito web della ricorrente le decisioni delle istanze nazionali. La Corte ha quindi ritenuto che la decisione oggetto della presente causa non ha costituito un'«ingerenza» nel diritto alla libertà di espressione della ricorrente. Irricevibile (maggioranza).

Decisione [Masuta contro la Svizzera](#) del 5 novembre 2019 (n. 23385/15)

Inosservanza del termine di sei mesi (art. 35 par. 1 e 4 CEDU).

Appellandosi all'articolo 6 paragrafo 2 CEDU, il ricorrente sostiene di aver subito una violazione della presunzione di innocenza in quanto è stato costretto ad assumersi le spese processuali di un procedimento archiviato.

La Corte ha notato che il presente ricorso è stato presentato oltre un anno e mezzo dopo la decisione della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, che si è pronunciata in via definitiva sulla questione. La doglianza era pertanto tardiva (art. 35 par. 1 e 4 CEDU). Irricevibile (unanimità).

II. Sentenze e decisioni contro altri Stati

Sentenza [N.A. contro la Finlandia](#) del 1° ottobre 2019 (n. 25244/18)

Divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti (art. 3 CEDU); diritto alla vita (art. 2 CEDU); espulsione di un irakeno assassinato dopo essere rientrato in Iraq.

La causa riguarda la decisione di espellere il padre della ricorrente verso il suo Paese di origine, l'Iraq, dove è stato in seguito ucciso. La Corte ha rilevato in particolare che la autorità finlandesi non hanno condotto un esame sufficientemente approfondito dei rischi che avrebbe corso il padre della ricorrente in Iraq sebbene esse abbiano accolto la versione dei fatti da lui fornita in merito ai due tentativi di attentato di cui era stato vittima in un contesto di tensioni tra gruppi musulmani sciiti e sunniti (l'interessato era sunnita). Secondo la Corte, dette autorità dovevano o avrebbero dovuto infatti conoscere i rischi che correva l'interessato. La decisione delle autorità finlandesi di espellere il padre della ricorrente, che aveva avuto una controversia con un collega sciita quando lavorava come investigatore presso il Ministero degli interni iracheno, ha infine costretto l'interessato ad accettare un ritorno volontario in Iraq, dove è stato ucciso a colpi di arma da fuoco poco dopo il suo arrivo. Violazione degli articoli 2 e 3 CEDU (unanimità).

Sentenza [T.K. e S.R. contro la Russia](#) del 19 novembre 2019 (n. 28492/15 e 49975/15)

Divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti (art. 3 CEDU); estradizione di cittadini uzbeki in Kirghizistan.

La Corte ha in particolare ritenuto che i tribunali russi hanno esaminato con attenzione le allegazioni dei ricorrenti e che le ragioni da essi addotte per respingerle fossero ragionevoli. I tribunali hanno in particolare preso in considerazione la situazione generale dei diritti umani in Kirghizistan, le circostanze individuali dei ricorrenti e le garanzie fornite dalle autorità kirghise. Dette garanzie sono per altro consolidate da un meccanismo di controllo congiunto che prevede visite del personale diplomatico russo nei centri di detenzione kirghisi dove si trovano le persone estradate. La Corte ha constatato che non vi era ragione di dubitare della posizione dei tribunali russi e ha concluso che né la situazione generale nel Kirghizistan né l'appartenenza dei ricorrenti alla minoranza etnica uzbeka esponessero gli interessati al rischio effettivo di subire trattamenti contrari all'articolo 3 CEDU se fossero estradati in tale Paese. Dopo gli eventi del 2010, la Corte aveva considerato che l'extradizione di cittadini uzbeki verso il Kirghizistan costituiva una violazione dell'articolo 3 CEDU. Dopo aver esaminato l'attuale situazione dei ricorrenti e visti i recenti rapporti internazionali, la Corte ha rilevato che gli Uzbeki non sono più un gruppo vulnerabile esposto al rischio di maltrattamenti motivati semplicemente dalla loro origine etnica. Nessuna violazione dell'articolo 3 CEDU (cinque voti contro due).

Sentenza [Ilias e Ahmed contro l'Ungheria](#) del 21 novembre 2019 (n. 47287/15) (Grande Camera)

Divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti (art. 3 CEDU); diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 5 CEDU); espulsione di due richiedenti l'asilo verso la Serbia.

La causa riguarda due richiedenti l'asilo del Bangladesh trattenuti per 23 giorni in una zona di transito di frontiera ungherese prima di essere espulsi verso la Serbia dopo il rigetto delle loro domande di asilo.

Dinnanzi alla Corte, i ricorrenti hanno in particolare sostenuto che le autorità ungheresi non avrebbero esaminato accuratamente la loro doglianza secondo cui un'espulsione verso la

Serbia li avrebbe esposti ad un rischio reale di maltrattamenti, il che, a loro parere, costituiva una violazione dell'articolo 3 CEDU. Sempre invocando l'articolo 3 CEDU, i ricorrenti hanno criticato le loro condizioni di detenzione nella zona di transito affermando inoltre di esservi stati confinati in violazione dell'articolo 5 paragrafi 1 (diritto alla libertà e alla sicurezza) e 4 CEDU (diritto di rivolgersi a un tribunale affinché esso decida, entro brevi termini, sulla legalità di una detenzione).

In merito all'articolo 3 CEDU, la Corte ha in particolare stabilito che le autorità ungheresi hanno disatteso il loro obbligo di verificare il rischio corso dai ricorrenti di non potere accedere alla procedura di asilo in Serbia o di essere oggetto di un respingimento a catena e quindi di essere condotti in Grecia, dove le condizioni di vita dei rifugiati nei campi di accoglienza sono già state giudicate contrarie all'articolo 3 CEDU.

In merito all'articolo 5 CEDU, la Corte, aggiornando la sua giurisprudenza precedente, ha affermato che questa disposizione non è applicabile nel presente caso in quanto non vi è stata una privazione effettiva della libertà nella zona di transito. In particolare ha considerato che i ricorrenti sono entrati in tale zona volontariamente e che avevano la possibilità di tornare in Serbia, dove non erano minacciate né la loro vita né la loro salute. I loro timori di non poter accedere al sistema d'asilo in Serbia o di essere respinti verso la Grecia, espressi in relazione all'articolo 3 CEDU, non erano sufficienti a rendere il loro soggiorno nella zona di transito involontario. Violazione dell'articolo 3 CEDU (unanimità) in merito all'espulsione verso la Serbia e non violazione dell'articolo 5 CEDU (maggioranza).

Sentenze [A.S contro la Norvegia](#) (n. 60371/15) e [Abdi Ibrahim contro la Norvegia](#) (n. 15379/16) del 1° ottobre 2019

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); decisioni di affidare un minore a una famiglia affidataria e di autorizzare l'adozione di un altro contro la volontà delle madri.

Le cause riguardano la presa in cura dei figli in tenera età delle ricorrenti. Nel primo caso, le autorità e i tribunali norvegesi hanno rifiutato di porre fine all'affidamento per un lungo periodo. Nel secondo, hanno autorizzato l'adozione da parte della famiglia affidataria. Queste decisioni sono state prese contro la volontà delle ricorrenti cui è stato negato qualunque diritto di visita.

La Corte, riferendosi alla sua sentenza del 10 settembre 2019 nella causa [Strand Lobben contro la Norvegia](#), ha constatato che occorre esercitare un «controllo rigoroso» in presenza di limitazioni al diritto di visita dei genitori dopo l'affidamento del loro figlio. La Corte ha ritenuto che nei processi decisionali riguardanti i minori nei due casi in oggetto non si è debitamente tenuto conto dei pareri e degli interessi delle ricorrenti, con conseguente violazione dei loro diritti. Violazione dell'articolo 8 CEDU (unanimità).

Sentenza [López Ribalda e altri contro la Spagna](#) del 17 ottobre 2019 (n. 1874/13 e 8567/13) (Grande Camera)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); diritto ad un processo equo (art. 6 par. 1 CEDU); videosorveglianza occulta di dipendenti mediante telecamere nascoste.

La causa riguarda la videosorveglianza di dipendenti, mediante telecamere nascoste, all'origine del loro licenziamento. Appellandosi agli articoli 8 e 6 paragrafo 1 le ricorrenti ritengono illegittimi il ricorso alla videosorveglianza occulta e l'utilizzo dei dati così ottenuti da parte dei tribunali nazionali al fine di giustificare il loro licenziamento. Le ricorrenti che avevano sottoscritto un accordo di transazione affermano inoltre di averlo fatto sotto pressione ossia dopo aver visionato le videoregistrazioni e contestano l'ammissione di tali accordi come prova della validità del loro licenziamento.

Per quanto riguarda l'articolo 8 CEDU, la Corte ha ritenuto in particolare che i tribunali spagnoli hanno ponderato correttamente i diritti delle ricorrenti – dipendenti di un

supermercato accusate di furto – e quelli del datore di lavoro, e hanno esaminato dettagliatamente le motivazioni dell'utilizzo della videosorveglianza. Ha giudicato che la mancata informazione preliminare alle dipendenti del ricorso alla videosorveglianza, malgrado un obbligo legale, era chiaramente giustificata dai legittimi sospetti di gravi irregolarità e dalle perdite constatate, in considerazione della portata e delle conseguenze di questa misura.

Per quanto riguarda l'articolo 6 CEDU, la Corte ha rilevato in particolare che le ricorrenti hanno avuto la possibilità di opporsi all'utilizzo dei video come prove, che i tribunali hanno ampiamente motivato le loro decisioni, che le videoregistrazioni non erano gli unici elementi del fascicolo, che si trattava di prove solide per le quali non vi era bisogno di conferme e che i tribunali hanno accluso al fascicolo altri elementi. Di conseguenza ha concluso che l'utilizzo come prove delle immagini ottenute dalla videosorveglianza non ha compromesso l'equità del procedimento. Inoltre ha rilevato che la terza, la quarta e la quinta ricorrente hanno avuto la possibilità di contestare la validità degli accordi di transazione e di opporsi alla loro ammissione come prova.

Nessuna violazione dell'articolo 8 CEDU (14 voti contro tre). Nessuna violazione dell'articolo 6 paragrafo 1 CEDU (unanimità).

Sentenza [Papageorgiou e altri contro la Grecia](#) del 31 ottobre 2019 (n. 4762/18 e 6140/18)

Diritto all'istruzione (art. 2 del Protocollo n. 1 alla CEDU); libertà di pensiero, di coscienza e di religione (art. 9 CEDU); procedura di esonero dalle lezioni di religione a scuola.

La causa riguarda l'educazione religiosa obbligatoria negli istituti scolastici greci.

Invocando gli articoli 9 e 2 del Protocollo n. 1 alla CEDU, i genitori hanno sostenuto che per esonerare le loro figlie dall'educazione religiosa sarebbe stato necessario dichiarare che queste ultime non appartenevano alla religione cristiano–ortodossa. Hanno aggiunto che il direttore della scuola avrebbe dovuto verificare l'attendibilità delle loro dichiarazioni e che le dichiarazioni sarebbero state in seguito conservate negli archivi scolastici.

La Corte ha sottolineato che le autorità non hanno il diritto di obbligare le persone a rendere note le proprie convinzioni religiose. La Grecia applica tuttavia una procedura per l'esonero dalle lezioni di religione che impone ai genitori di dichiarare solennemente che i propri figli non sono cristiano–ortodossi. Questo sistema obbliga indebitamente i genitori a divulgare informazioni da cui è possibile dedurre che loro e i loro figli appartengono, o non appartengono, a una determinata religione. Senza contare che una simile procedura potrebbe dissuadere i genitori dal richiedere l'esonero, soprattutto se, come nel caso presente, vivono su una piccola isola dove la stragrande maggioranza della popolazione proclama di appartenere a una determinata religione e dove il rischio di essere stigmatizzati è molto maggiore. Violazione dell'articolo 2 del Protocollo n. 1 e dell'articolo 9 CEDU (unanimità).

Sentenza [Obote contro la Russia](#) del 19 novembre 2019 (n. 58954/09)

Libertà di riunione (art. 11 CEDU); flash mob.

La causa riguarda l'azione penale avviata nei confronti del ricorrente accusato di aver partecipato a un *flash mob* definito dai tribunali nazionali una manifestazione statica che necessitava di una notifica preventiva.

La Corte ha considerato il *flash mob* una «riunione pacifica» e definito «non pertinenti e insufficienti» le ragioni invocate dalle autorità nazionali per giustificare la dispersione dei manifestanti e l'azione penale avviata contro il ricorrente. Ha sottolineato in particolare che l'organizzazione di una manifestazione senza previa autorizzazione non giustifica necessariamente l'ingerenza nel diritto dell'individuo alla libertà di riunione. Sette persone in

silenzio che tengono in mano un foglio di carta bianco non possono essere considerate una minaccia per l'ordine pubblico. Violazione dell'articolo 11 CEDU (unanimità).

Decisione [Petithory Lanzmann contro la Francia](#) del 12 novembre 2019 (n. 23038/19)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); criteri di ricevibilità (art. 35 CEDU); diniego opposto alla vedova del ricorrente di trasferire all'estero i gameti del figlio defunto.

La causa riguarda la richiesta della ricorrente di trasferire i gameti del figlio deceduto presso un centro in grado di procedere a una procreazione con assistenza medica (PMA) o a una maternità surrogata. La Corte ha osservato che il diritto di decidere come e quando un individuo desidera diventare genitore non è trasferibile e che l'articolo 8 non garantisce il diritto di diventare nonni, pertanto ha dichiarato il ricorso irricevibile.

Decisione [C. e E. contro la Francia](#) del 12 dicembre 2019 (n. 1462/18 e 17348/18)

Diritto al rispetto della vita privata (art. 8 CEDU) e divieto di discriminazione (art. 14 e 8 CEDU); rifiuto delle autorità di trascrivere integralmente nei registri dello stato civile i certificati di nascita di bambini nati all'estero da maternità surrogata.

Le cause riguardano il rifiuto delle autorità francesi di trascrivere integralmente nei registri dello stato civile i certificati di nascita di bambini nati all'estero mediante maternità surrogata dai gameti del padre intenzionale e da una terza donatrice nella misura in cui designano la madre intenzionale come la madre dei bambini. Invocando l'articolo 8 CEDU, i ricorrenti sostengono che sia stato violato il diritto al rispetto della vita privata dei figli ricorrenti. Appellandosi all'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 8 CEDU, i ricorrenti hanno denunciato anche una violazione discriminatoria del diritto al rispetto della vita privata dei figli ricorrenti. La Corte ha ritenuto che il rifiuto delle autorità francesi non è sproporzionato poiché il diritto interno offre una possibilità di riconoscere il legame di filiazione tra i figli ricorrenti e la loro madre intenzionale tramite l'adozione del figlio del coniuge. La Corte ha in particolare osservato che la durata media di una decisione non supera i 4,1 mesi in caso di adozione completa e i 4,7 mesi in caso di adozione semplice. Ricorsi irricevibili perché infondati (unanimità).